

STATUTO ALLEGATO AL REP. 93410

REGISTRATO IN DATA 11 APRILE 2023 AL N. 5343 SERIE 1/T

**Allegato "B" al numero 93410
del repertorio e al numero 39786
della raccolta**

STATUTO della "FONDAZIONE VARALDO DI PIETRO ETS"

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita per volontà del sig. Giovanni Di Pietro una Fondazione in memoria del padre Varaldo Di Pietro avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:

"FONDAZIONE VARALDO DI PIETRO ETS"

(la Fondazione)

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dal codice del terzo settore, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del codice civile, dalle altre disposizioni delle leggi vigenti e dal presente statuto.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha sede in Latina, via Nascosa, 1445 ed esercita la propria attività sia in Italia che all'estero e può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e all'estero.

Articolo 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione svolge attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del codice del terzo settore con particolare riguardo alle attività tese ad aiutare le persone in stato di bisogno a causa di disabilità fisica o mentale o comunque svantaggiate, anche attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro e la valorizzazione dello sport dell'attività motoria come strumenti di educazione, formazione personale, sociale e di integrazione tra le persone normodotate e persone in stato di bisogno.

La Fondazione, ispirandosi a principi di solidarietà sociale, potrà partecipare, realizzare, gestire, promuovere o finanziare a scopo benefico progetti ed iniziative anche di terzi che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinati:

- al miglioramento della qualità di vita delle persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari grazie alla pratica dello sport e creando occasioni di integrazione attraverso il supporto o la realizzazione di strutture e manifestazioni sportive, in ambito nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altri soggetti senza scopo di lucro con finalità analoghe;
- alla formazione professionale ed all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti diversamente abili o comunque in stato di bisogno;
- a fornire assistenza sanitaria e socio-sanitaria, educazione scolastica e aiuti umanitari in genere, anche attraverso forme di cooperazione internazionale con governi, soggetti senza scopo di lucro e organizzazioni non governative aventi fini analoghi, allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di garantire il diritto alla salute, all'istruzione e a una vita dignitosa alle persone in stato di bisogno.

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, potrà svolgere attività secondarie e strumentali come definite dall'art. 6, del codice del terzo settore.

La Fondazione potrà partecipare a bandi pubblici e svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto della normativa vigente, da devolvere all'istituzione o al finanziamento di specifici progetti attuativi delle finalità istituzionali.

Gli scopi della Fondazione saranno esercitati in ambito nazionale ed internazionale anche in collaborazione con altri enti nazionali ed internazionali.

È compito della Fondazione sensibilizzare la pubblica opinione sulle iniziative promosse o finanziate in predetti ambiti, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet della Fondazione.

E' espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - FONDATORE E SOSTENITORI

È fondatore originario della Fondazione il dott. Giovanni di Pietro, (il "Fondatore").

Egli ha contribuito alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione ed all'adozione del presente Statuto.

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al patrimonio della Fondazione apportando dotazioni di importo minimo pari ad euro 50.000,00, rivalutabili su delibera del consiglio generale. In caso di apporti diversi da denaro, la determinazione del loro valore avviene a mezzo di apposita perizia giurata a cura di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che ne stimi il valore di mercato corrente, nominato dal presidente del consiglio generale.

Ai sostenitori, che sono ammessi su delibera del consiglio generale, è richiesta specchiata moralità, la piena adesione alle finalità della Fondazione ed il possesso di altri requisiti deliberati dal consiglio generale.

Il fondatore originario e coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

La perdita dei requisiti di ammissione comporta la decadenza da sostenitore, senza alcun diritto di restituzione delle dotazioni effettuate.

Articolo 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dal dott. Giovanni di Pietro.

Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni e contributi dello Stato, qualsiasi forma o denominazione gli stessi abbiano, erogazioni e contributi delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali.
- entrate derivanti dalle attività connesse al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- erogazioni liberali da parte di soggetti privati;
- raccolte fondi finalizzate al finanziamento di specifici progetti ed iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 5 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati nello svolgimento delle attività statutarie per la realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione, nel rispetto dell'articolo 8 del codice del terzo settore.

Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio generale;
- il presidente;

- il comitato direttivo;
- l'organo di controllo.

Articolo 7 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il consiglio generale può essere composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette.

Il Fondatore è membro di diritto del consiglio generale e, quando egli verrà a mancare per rinuncia, revoca, per giusta causa, dimissioni o decadenza per sopravvenuta incapacità, sarà membro di diritto del consiglio generale il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, in ogni caso, a parità di grado, il più anziano e così successivamente ogni qual volta verrà a mancare il membro di diritto del consiglio generale.

Al Fondatore e a chi gli succederà quale membro di diritto del consiglio generale è riconosciuto il diritto di nominare quattro componenti del consiglio generale.

Il consiglio generale, fino a quando non saranno ammessi al suo interno eventuali sostenitori, potrà essere costituito al massimo di cinque componenti, in quanto i due ulteriori componenti sono riservati ai sostenitori che ne facciano richiesta. Per il caso in cui vi siano più di due sostenitori la nomina dei due componenti avverrà tra di comune accordo di loro o, in caso di disaccordo, a maggioranza numerica dei sostenitori presenti in una adunanza appositamente convocata dal presidente della Fondazione.

I sostenitori potranno fare richiesta di essere ammessi al consiglio generale nei sei mesi precedenti la scadenza del consiglio generale che li ha ammessi quali sostenitori.

La presidenza del consiglio generale è attribuita al Fondatore o a chi vi succederà.

Il membro di diritto del consiglio generale dura in carica vita natural durante, salvo casi di dimissioni o decadenza per sopravvenuta incapacità; gli altri consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 8 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il consiglio generale:

- revoca per giusta causa il presidente e ne dichiara la decadenza per sopravvenuta incapacità, nomina e revoca per giusta causa uno o due vice presidenti, il vice presidente e i membri del comitato direttivo e l'organo di controllo;
- delibera entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile redige e approva il bilancio consuntivo dell'anno passato;
- delibera il programma triennale dell'attività della Fondazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;
- decide sull'istituzione del comitato direttivo e ne nomina i componenti;
- decide sull'istituzione dell'organo di controllo stabilendo se lo stesso sarà monocratico o collegiale e lo nomina;
- provvede a quant'altro ad esso sottoposto dal Presidente;
- delibera su tutte le materie devolute dal presente Statuto e dalla legge;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

Articolo 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il consiglio generale tiene di norma due riunioni ordinarie per ogni anno ed è convocato in seduta straordinaria ogniqualevolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno la maggioranza dei consiglieri ne facciano richiesta motivata attraverso la proposta dell'ordine dei lavori.

Le riunioni saranno verbalizzate in apposito registro.

Le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica o fax o con altro mezzo tecnico, purché documentabile, almeno sette giorni prima della riunione del consiglio.

Con regolamento del consiglio generale vengono stabilite le modalità di svolgimento delle riunioni, anche mediante mezzi telematici.

Le adunanze del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta e a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello dell'unico vicepresidente o del vicepresidente più anziano, in mancanza di quest'ultimo, quello del consigliere più anziano.

Per le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Fondazione è necessario il quorum deliberativo della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dell'intero organo.

Anche in assenza di regolare convocazione, il consiglio potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE

La presidenza del consiglio generale è attribuita, sua vita natural durante, al Fondatore o a chi gli succederà quale membro di diritto del consiglio generale.

In caso di rinuncia, revoca per giusta causa, dimissioni o decadenza per sopravvenuta incapacità del presidente del consiglio generale, lo stesso sarà sostituito ad interim dal vice presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del consiglio generale, ciò fino a quando la carica del presidente non sia stata nuovamente attribuita ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Articolo 11 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il presidente ha potere di firma e la legale rappresentanza della fondazione verso i terzi ed in giudizio ed ha altresì le seguenti attribuzioni:

- propone al consiglio generale l'eventuale istituzione del comitato direttivo;
- convoca e presiede il consiglio generale e il comitato direttivo stabilendo gli argomenti da trattare nelle relative riunioni;
- dispone e controlla l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio generale e del comitato direttivo;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al consiglio generale nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento medesimo.

Articolo 12 - IL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo, se istituito, può essere composto di tre membri o di cinque membri. il numero dei componenti sarà stabilito al momento della nomina da parte del consiglio generale.

La presidenza del comitato direttivo è attribuita al fondatore o a chi vi succederà quale membro di diritto del consiglio generale.

Il consiglio generale nomina gli altri membri, da due a quattro, a seconda del numero complessivo.

I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Un componente che non sia membro di diritto, che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del comitato direttivo viene dichiarato decaduto e sostituito nella prima riunione successiva del consiglio generale.

Articolo 13 - COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo dà esecuzione alle delibere ed attività pianificate dal consiglio generale, sovrintende all'operato degli uffici della fondazione ed all'attività del relativo personale, assicurandone il buon funzionamento con criteri di efficienza ed economicità.

Propone al consiglio generale il bilancio preventivo e consuntivo.

Il comitato direttivo ha tutti gli altri poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle attività della fondazione che non sono devoluti al consiglio generale, propone al consiglio generale le modifiche dello statuto. il comitato direttivo può attribuire deleghe ai suoi membri.

Tutti i suddetti compiti, se non è istituito il comitato direttivo, spettano al consiglio generale.

Articolo 14 - RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta motivata attraverso la proposta dell'ordine dei lavori.

Le riunioni saranno verbalizzate in apposito registro.

Le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica o fax o con altro mezzo tecnico, purché documentabile, almeno sette giorni prima della riunione del Comitato.

Con proprio regolamento vengono stabilite le modalità di svolgimento delle riunioni, anche mediante mezzi telematici, come previsto per le riunioni del consiglio generale.

Le adunanze del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. le delibere sono assunte a maggioranza assoluta e a votazione palese. in caso di parità di voti prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, quello del componente più anziano.

anche in assenza di regolare convocazione il comitato potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo anche monocratico è obbligatorio.

Il numero dei componenti, i cui requisiti saranno conformi a quanto richiesto dal codice del terzo settore determinato in sede di nomina alternativamente da un membro effettivo o da un collegio composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo così nominato dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto o confermato e partecipa alle riunioni del consiglio generale, può partecipare anche nelle riunioni del comitato direttivo della fondazione. all'organo di controllo non è attribuito diritto di voto.

Per il caso di nomina di un organo di controllo collegiale:

- le riunioni dello stesso saranno verbalizzate in apposito registro;
- lo stesso provvederà ad eleggere al proprio interno il presidente;
- se a seguito di dimissioni o altra causa, uno dei componenti dell'organo di controllo decadrà dall'incarico, subentrerà il membro supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero collegio.

L'organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri della Fondazione, oltre ad esaminare il bilancio annuale e a redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo che sarà sottoposta al consiglio generale.

Se richiesto, l'organo di controllo potrà fornire pareri al consiglio generale e al comitato direttivo.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili dettate in materia dal codice del terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 31 del codice del terzo settore, il consiglio generale nomina un revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - CESSAZIONE DELLE CARICHE

I componenti del consiglio generale e del comitato direttivo cessano per scadenza del mandato, decadenza, revoca, morte o dimissioni, secondo quanto previsto dal presente statuto, fermo restando quanto statuito dagli artt. 7 e 10 con riferimento al presidente del consiglio generale e del comitato direttivo della Fondazione.

La revoca può essere deliberata a maggioranza dei due terzi del consiglio generale, non computando il revocando nei quorum costitutivo e deliberativo.

Articolo 17 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione del soggetto incaricato della revisione legale.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri organi della Fondazione, per l'esercizio delle relative funzioni, hanno diritto soltanto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dell'art. 8 del codice del terzo settore.

Articolo 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal comitato direttivo, se istituito e sottoposto al consiglio generale che lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato dal comitato direttivo all'organo di controllo, se nominato, affinché questi possa esprimere il proprio parere. decorsi quindici giorni dall'invio all'organo di controllo, il bilancio si intende comunque valutato con parere favorevole ed inviato al consiglio generale.

In caso di mancata istituzione del comitato direttivo, il bilancio viene predisposto e inviato all'organo di controllo dal consiglio generale.

Il comitato direttivo, se istituito, o il consiglio generale, provvederanno agli adempimenti necessari per la revisione legale dei conti quando sono stati nominati il revisore legale o la società di revisione.

Articolo 19 - BILANCIO PREVENTIVO

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il comitato direttivo, se istituito, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all'organo di controllo affinché questi esprima il proprio parere. Decorso quindici giorni dall'invio all'organo di controllo, il bilancio si intende comunque valutato con parere favorevole ed inviato al consiglio generale, il quale lo approva entro il 30 novembre.

Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 18 del presente statuto in quanto compatibili. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza ai sensi delle norme e dei principi del codice del terzo settore e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 20 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di regolamenti interni predisposti dal comitato direttivo se istituito ovvero predisposti dal consiglio generale ed approvati in ogni caso dal consiglio generale nel rispetto delle norme e di principi del terzo settore.

Articolo 21 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il consiglio generale, con la maggioranza dei due terzi può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o per qualsiasi altro motivo provvedendo a richiederne la cancellazione dal registro degli enti del terzo settore.

La devoluzione del patrimonio è disciplinata dall'articolo 9 del codice del terzo settore.

In caso di liquidazione della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Fondazione, il codice del terzo settore e le leggi speciali vigenti in materia.

FIRMATO: Giovanni DI PIETRO

Giuseppe CELESTE (sigillo)